



Disponibilità e trasferimenti Ufficiali – Sottufficiali – Graduati Esercito Italiano

Spett.le Capo del Dipartimento impiego del personale dell'Esercito,

nella consapevolezza che la problematica in oggetto non rientrerebbe direttamente nelle competenze delle APCSM, purtuttavia, crediamo che sia di fondamentale importanza contribuire per migliorarne l'applicabilità. Promuovere soluzioni che possano contribuire a una maggiore equità e benessere per le persone coinvolte rappresenta un'opportunità. Con questo spirito, le scriventi APCSM in rappresentanza di oltre 13.000 militari dell'Esercito, portano alla Vostra attenzione un insieme di problematiche che sono state segnalate dai nostri iscritti, mettendo in risalto la seguente scala di valori:

A = anni di servizio; E = età; N = note caratteristiche; D = distanza chilometrica; O = operazioni; R = ricompense; F = quoziente familiare.

Come noto, alcune scelte hanno intrinsecamente l'effetto di accontentare qualcuno e scontentarne altri ma, nel caso di specie, vi sono elementi fortemente penalizzanti per buona parte del personale di F.A.

Auspiciando un'apertura che possa lasciare spazio al dialogo costruttivo al fine di aggiornare criteri e valutazioni di estremo impatto per il personale e per le loro famiglie e cogliere il contributo fattivo delle scriventi APCSM, si rappresentano le seguenti osservazioni e criticità:

Osservazioni e contributo di pensiero

1. MAGGIORI STRUMENTI A DISPOSIZIONE:

Come noto, le peculiari casistiche legate ad incarichi ed impiego, che contraddistinguono di fatto una specificità settoriale difficilmente rivedibile in altri contesti lavorativi, fanno sì che la complessità della tematica "mobilità del personale" preveda, di converso, una complessa gestione. Ma è proprio in virtù di tale sunto, che appare a queste APCSM necessario far sì che siano diverse le "opzioni" da mettere in campo e che la sola disponibilità al movimento oggi non possa venire incontro alle esigenze del personale, se ad essa non vengano affiancate ulteriori disposizioni che, lavorando in combinato disposto, possano migliorare l'attuale quadro senza per questo, ripercuotersi sull'efficienza dello strumento.

L'attivazione della **mobilità territoriale** contribuirebbe, certamente, alla risoluzione delle problematiche portate all'attenzione. Invero, l'introduzione di una disciplina che agevoli la mobilità territoriale **a domanda**, governata dal DIPE e bandita semestralmente, estesa non solo alla stessa Brigata di appartenenza ma bensì al territorio (Regione, Regioni limitrofe), porrebbe in essere un eccellente strumento **a costo zero** (le sedi sono scambiabili solo se gradite) che mitigherebbe **le difficoltà di chi oggi è pendolare**. Parimente, l'interscambio di personale tra sedi limitrofe al Nord Italia, dove è notoriamente più alto il rischio di riscontrare sedi con soglia di organici inferiori al 70%, aiuterebbe non poco il pendolarismo regionale bypassando il problema organici (una va uno viene).

Per la tematica del pendolarismo e del trasferimento territoriale si propone:

- l'introduzione di una disciplina che agevoli i trasferimenti limitrofi/Regionali, da mettere a sistema con gli ulteriori due istituti (disponibilità al movimento e cambio alla pari);



2. LEGGI SPECIALI TUTELA GENITORIALE E FAMILIARE, EXTRA - ORGANICO

Per la tematica del personale tutelato da leggi speciali (104/92, art.42 bis e legge 267) si valutino le norme a tutela alla genitorialità e della disabilità. Coloro che producono istanza di temporanea assegnazione perché gli nasce un figlio, piuttosto che per l'accudimento di un familiare perché gravemente malato, non hanno la possibilità di fare istanza e vedersi riconosciuti gli stessi punteggi dei commilitoni per la distanza chilometrica e neppure per la presenza di figli e famiglia. Ove sia stato temporaneamente assegnato prima dello scadere dei tre anni minimi al reparto, gli viene preclusa la possibilità di presentare istanza, in totale difformità a quanto previsto dalla legge 105/2022 la quale prevede: *“È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all' articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all' articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura”*.

Inoltre, qualora 2 coniugi, entrambi militari presentino domanda di trasferimento, si corre il rischio che questa venga accolta solo ad un coniuge che ovviamente si troverebbe costretto a rifiutare e vedersi decurtato il punteggio, della genitorialità e destinatari di tutele speciali si propone:

- il collocamento in extra-organico per la temporanea assegnazione riferita alle norme di cui Legge 104/92, D.lgs 151, art. 42 bis, legge 267/2000;
- il trasferimento definitivo in caso di patologie gravissime ed irreversibili interne al proprio nucleo familiare (un figlio nato cieco purtroppo non ha necessità di cure temporanee ma a vita);
- la prioritaria salvaguardia del ricongiungimento familiare tra 2 militari rispetto a limitazioni date da incarico o possesso di brevetti/abilitazioni;
- l'eliminazione dei 3 anni minimi di reparto, utili per partecipare alla disponibilità al movimento;
- eliminare la decurtazione dei punteggi in caso di istanze di ricongiungimento approvate parzialmente e prevedere a che la trattazione delle stesse avvenga congiuntamente già in fase di avvio;
- l'attribuzione dei punteggi dati dalla distanza chilometrica dalla sede di servizio originaria e non da quella cui alla temporanea assegnazione i quali si chiede debbano essere calcolati in modo uniforme per tutto il personale considerando due parametri e non più uno, ovvero:
 - a) punteggio incrementale dovuto dalla distanza alla sede desiderata;
 - b) moltiplicato per gli anni o mesi trascorsi nella sede stanziale ove si trasmette istanza, lontani dai luoghi desiderati.

Ricalcolo dei punteggi da attribuire per la distanza chilometrica. Suggestimenti:

DISTANZA IN PERCORRENZA KM		PUNTEGGIO
DA	FINO A	ATTRIBUZIONE
0	50	0
50	100	2
100	200	4
200	450	6
450	650	8
650	850	10
850	1100	12
1100	1300	14
1300	1500	16
1500	2000	20



3. TRASPARENZA - MERITOCRAZIA E CERTEZZA DELLA NORMA

Il personale interessato ad un trasferimento, che dopo anni passati lontano dai propri affetti e dai propri cari, in nome di una scelta lavorativa che ha la sua specificità, ha cercato di coordinare e programmare esigenze di lavoro con quelle familiari attendendo e mettendosi nelle condizioni di avvicinarsi, nel tempo, ad una sede di servizio più consona alle esigenze familiari e comunque più congeniale alle proprie aspettative. Malgrado il loro adattamento alle esigenze della forza armata, codesto personale assiste, ogni anno **al cambiamento delle regole**, tanto da trovarsi un anno troppo giovani ed un anno troppo anziani per poter produrre istanza. Si aggiunge, inoltre, che la retroattività dei provvedimenti quali a titolo di esempio: decrementi di punteggio riferiti a provvedimenti assunti ben 10 / 5 anni prima, rivalutazione al ribasso per missioni all'estero precedenti ai 5 anni, limitazioni di accesso per via dell'età.

Tali provvedimenti risultano estremamente penalizzanti ed avvertiti con estremo senso di ingiustizia dal personale dipendente. Acuisce tale quadro rispetto al fatto che non vengono comunicati i numerici dei posti disponibili per sede, né tantomeno gli incarichi, lasciando alla "fortuna" le sorti del personale. Ciò produce inevitabilmente un aggravio per l'amministrazione difesa che si trova a gestire un alto numero di istanze che non andranno mai a buon fine ed una falsa aspettativa che si crea in capo al personale interessato. Occorrerebbe, inoltre, indicare per ciascun E/D/R/C, il livello di alimentazione di ogni Categoria e Ruolo, al fine di conoscere il numero massimo di Ufficiali/Sottufficiali/Graduati reimpiegabili nell'ambito dell'istanza di parte a domanda.

Invero, si valuti che con la Circolare dell'anno 2025, per i Graduati sono avvenuti:

- 975 avvicendamenti rispetto a 4500 richieste (solo il 21,66% di accoglimento);
- 46 avvicendamenti rispetto a 3817 richieste (solo 1,2% di accoglimento).

Per tali problematiche riscontrate si propone:

- di operare un'analisi preventiva atta a far conoscere al personale interessato, in modo trasparente e preventivamente all'istanza, il numerico delle posizioni scoperte, nonché il reparto di destinazione che necessita di detto personale;
- sempre in termini di trasparenza dell'azione amministrativa, si chiede a che sia concesso, al solo personale che ha prodotto disponibilità al movimento, di visualizzare in chiaro, per il tramite degli uffici preposti, i dati relativi alle graduatorie. Ciò andrebbe a temperare l'esigenza della *privacy* con la necessità di trasparenza;
- poter concorrere per più sedi di servizio, possibilmente 3;
- regole certe che durino nel tempo e che evitino retroattività delle conseguenze penalizzanti;
- di ridurre a 15 punti la decurtazione per trasferimenti a domanda avvenuti negli ultimi 10 anni
- per i trasferimenti avvenuti da oltre 10 anni, eliminare i punti di decurtazione;
- In riferimento alla revoca dell'istanza e dell'avvicendamento reciproco, si propone di semplificare e uniformare a tutte le categorie e a tutti i ruoli i punteggi da applicare per la decurtazione secondo quanto si riporta a seguito:
 - Entro la pubblicazione della graduatoria di merito o nell'ambito della procedura dell'anno 2025
3 punti 1 anno (invece che 3 punti per 3 anni);
 - dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di impiego o nell'ambito della procedura degli anni 2025 e 2024
10 punti 2 anni (invece che 30 punti per 3 anni);
 - dopo la data di pubblicazione dei provvedimenti di impiego o nell'ambito della procedura degli anni 2025, 2024 e 2023
20 punti 3 anni (invece che l'inibizione per 5 anni).



4. INCARICHI ED ELEMENTI DI VINCOLO:

Vi sono attualmente incarichi che, se pure esistenti sulla carta, non vengono più praticati per dismissione. È appena il caso di citare, ad esempio, il tecnico elettronico per missili contro carro specializzato sui sistemi d'arma "TOW e MILAN". Sistemi d'arma dismessi, ma l'operatore? Il tecnico elettronico per quali aree potrebbe ambire se la sua specializzazione non esiste?

I così detti "elementi di vincolo" scaturiti da determinati e peculiari incarichi che si ricoprono in reparti d'eccellenza o ad alta formazione, spesso non prevedono, nonostante per l'appunto i vincoli di reparto, nessun punteggio incrementale e nessun "termine" oltre il quale il personale può essere demandato ad altro incarico e dunque avere anch'esso la possibilità di essere trasferito.

Vincoli non espliciti ma che di fatto precludono ad alcune figure di partecipare alla disponibilità al movimento, sono quelli legati agli incarichi tecnici.

Per tali problematiche e stante la polifunzionalità insita nel militare, si chiede:

- di rendere più elastici e contingenti i criteri legati all'incarico;
- di eliminare i vincoli anagrafici;
- dare la possibilità alle così dette nicchie d'eccellenza, di estendere il punteggio incrementale anche per coloro che soggiacciono ai vincoli pur non ricoprendo un incarico in tabella organica connesso a corso specifico, dandone, di converso, la possibilità a che si possa accedere con più tipologie di incarico alla disponibilità al movimento;
- ampliare agli incarichi tecnici e così detti rari, la possibilità di concorrere, dopo un certo numero di anni, anche con altri incarichi.

Eliminare i vincoli di incarico e prevedere dunque la riqualificazione per il personale militare più anziano risulta dunque necessario. Una soluzione potrebbe essere data per il personale che abbia raggiunto:

TRASFERIMENTO SENZA TENERE CONTO DELL'INCARICO

- a) trascorsi anni 20 di servizio presso sedi lontane da quella desiderata;
- b) possedere almeno 25 anni di anzianità di servizio (da computare anche la ferma volontaria);
- c) dai 40 ai 55 anni di età (senza incarico).

TRASFERIMENTO TENENDO CONTO DELL'INCARICO

- a) dai 20 ai 40 anni di età (incarico).

Sempre a proposito di incarico, coloro che ne attendono ancora uno da diversi anni, se in attesa di frequentare il corso previsto, non può concorrere con l'incarico precedente e dunque viene incolpevolmente escluso.

Per tali casistiche, ove l'attribuzione del cambio incarico o designazione non dipenda dal personale interessato, ossia derivi dalle procedure di reparto o amministrative, occorrerebbe far concorrere tale personale svincolandolo dalla discriminante dell'incarico.



5. I PUNTEGGI INCREMENTALI E QUOZIENTE FAMILIARE

Un altro elemento cui porre attenzione, ad avviso di queste APCSM lo si rileva a proposito dell'attribuzione di punteggio incrementale dovuto a particolari qualifiche a seconda del Reparto ove si operi, e della presenza di nucleo familiare.

E ancora, se il personale ha svolto decine di missioni ad alto profilo nel passato, oggi viene comunque mortificato dal fatto che i punteggi attribuiti sono minori di un'Operazione "Strade Sicure" o una esercitazione in Bulgaria (per citare alcuni esempi), con buona pace del concetto di veterano.

Per tale problematica riferita ad eventuali punteggi incrementali si propone:

- di operare con maggiore equità comparando ed attribuendo identico punteggio (e trattamento) valutandone l'*expertise* acquisita (per l'appunto concetto di meritocrazia soggettivo) e non l'appartenenza ad uno o altro reparto o corso (criterio oggettivo non dipendente dal rendimento del lavoratore in uniforme);
- di prevedere l'attribuzione di punteggio incrementale pari ad 1 punto per ogni figlio/a;
- considerare i sotto descritti riconoscimenti attribuiti al personale **esclusivamente durante il servizio permanente**:
 - Per le missioni all'estero, operazioni in patria, andrebbero valutate **tutte con analogo punteggio, senza anteporre limiti temporali** ed attribuendo un massimo di 9 punti ovvero 0,30 punti per ogni mese di missione per un massimo n. 5 missioni/operazioni;
 - Per le ricompense, 1 punto per ogni elogio fino ad un massimo di 3 punti, 2 punti per ogni encomio fino ad un massimo di 6 punti. L'insieme di elogi ed encomi da calcolare, **senza anteporre limiti temporali** non può comunque superare il massimo di 9 punti.

6. L'IMPORTANZA DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO, MOTORE MOTIVAZIONALE

Il personale che opera in reparti logistici, ospedali militari, ovvero in realtà dove non riuscirebbe mai ad ottenere un punteggio minimo dato dalle missioni estere o partecipazioni ad operazioni quali "Strade Sicure", pur essendo meritevole ed integerrimo, con il sistema attuale difficilmente riuscirebbe ad accumulare un punteggio atto al trasferimento. Detto personale, al pari di altri, pur se meritevole, non vedrà mai riconosciuto l'impegno profuso ove aspirasse ad un eventuale movimentazione e non certo per loro responsabilità;

Prestare servizio in aree disagiate o estremamente esose per lunghi periodi si ripercuote sulla qualità stessa della vita del personale e delle proprie famiglie. Oggi esiste una differenziazione tra il personale che svolge servizio in Roma presso le aree centrali ed il personale che pur svolgendo servizio nella medesima città viene contraddistinto in organi centrali e non. Va da se che occorrerebbe dedicare la stessa attenzione al personale che svolge la quotidiana attività in contesti più difficili.

Per la problematica dei punteggi attribuiti alle operazioni nazionali ed estere e ai punteggi incrementali per particolari impieghi territoriali si chiede:

- Di valutare un minore impatto dell'incremento dato dalle attività operative diminuendo la forbice oggi particolarmente penalizzante per il personale non impiegato all'estero o in operazione, valorizzando **in maniera esponenziale l'intera anzianità di servizio** rispetto a tutti gli altri parametri incrementali;
- Di estendere un punteggio incrementale a tutto il personale militare che svolge servizio presso le sedi disagiate o estremamente inflattive del territorio nazionale (si pensi a Persano, Vipiteno, Bellinzago Novarese, Milano, Bolzano, Firenze, Maniago etc).



7. LA LIBERTA' DI POTERSI SERENAMENTE CURARE. VITTIME DEL DOVERE E DEL TERRORISMO

Ancora oggi, per il personale che si è dovuto avvalere di cure mediche e periodi di convalescenza, per causa di servizio e non, viene oltremodo prevista una penalizzazione eccessiva che, purtroppo, porta alcuni colleghi a non evidenziare taluni malori o difficoltà motorie (es. ernie, contusioni, infiammazioni), poiché rischierebbero penalizzazioni estremamente severe. In pratica, se si vuole avere la possibilità di essere trasferiti non ci si può permettere di ammalarsi.

Le vittime del Terrorismo hanno il diritto di scegliere la propria sede di gradimento al seguito dell'incidente, ma in caso di futuri concorsi non viene tenuta in nessun caso la sede scelta in precedenza (le vittime del terrorismo non sono un numero rilevante tale da potere creare problemi all'amministrazione, in caso di reimpiego).

Parimente, le vittime del Terrorismo e le vittime del dovere e comunque tutti coloro con causa di servizio già riconosciuta, che a seguito di un aggravamento della patologia causa di servizio e collegata all'evento del riconoscimento, gli viene cambiato l'incarico, oggi rischiano comunque un reimpiego.

Coloro che hanno esenzioni alle attività e quindi non possono prendere parte alle operazioni in Italia e all'estero non possono ottenere punteggi per un trasferimento futuro anche se la patologia che ha causato questa esenzione è **SI** dipendente da causa di servizio.

Per quanto sopra si chiede:

1. di non prevedere il trasferimento fuori dalla provincia a coloro che seppur avendo una causa di servizio riconosciuta, perdendo l'idoneità a svolgere il precedente incarico, quest'ultimo gli viene cambiato con un nuovo incarico non disponibile in organico nel Reparto di servizio. In caso in cui una vittima del terrorismo qualora intenda partecipare ad un concorso per una categoria superiore, questa in fase di trasferimento abbia facoltà scegliere di permanere nella sede prescelta in precedenza, ovvero essere impiegata presso la stessa Regione;
2. in fase di trasferimento, di rendere non decisivi i punteggi scaturenti dalla partecipazione alle operazioni (anche perché coloro che sono effettivi in Ente meno operativo vi si troverebbero penalizzati per una situazione oggettiva non dipendente dalla loro volontà);
3. di sterilizzare quelle disposizioni che penalizzano chi, non certo per sua colpa, si è ammalato, (oggi 9 giorni di malattia, vanificano il conseguimento di una laurea triennale), garantendo un tetto massimo di giornate cui il dipendente potrebbe ammalarsi (es. 15 giorni);
4. di escludere dai punteggi decrementali le assenze per malattia dovute a causa di servizio o terapie salvavita là dove è stata istruita già la pratica ed è in itinere la trattazione;
5. di apporre una "franchigia" di gg. 10 annui di malattia non dipendente da causa di servizio per l'eventuale sottrazione di punteggi.

8. IL PROBLEMA DEGLI ORGANICI NEI REPARTI

Se pur "vincitore", di un trasferimento, taluno personale può ricevere dal DIPE la revoca del trasferimento a causa di esigenze di reparto o di esigenze organiche. Tale facoltà, se comprensibile sotto l'aspetto funzionale, mal si colloca con l'esigenza e l'abnegazione che ha espresso il militare che è riuscito, dopo decenni, a soddisfare le svariate clausole atte al trasferimento.

Per la problematica della revoca, si propone:

- di eliminare il concetto di revoca ed introdurre una temporanea "sospensione" del trasferimento e contestuale ripianamento con giovani leve, della posizione organica, facoltà che il Dipartimento Impiego del Personale può certamente esercitare **congelando la casella organica di destinazione e veicolando il ripianamento.**⁷



9. LE SINGOLE CATEGORIE:

UFFICIALI

In merito ai trasferimenti degli Ufficiali, si rappresentano le seguenti criticità:

- all'Ufficiale Superiore che deve svolgere il previsto periodo di comando, il DIPE comunica l'effettivo trasferimento (salvo cambio sede dell'ultimo minuto) troppo a ridosso dell'effettiva movimentazione. Ciò inevitabilmente si ripercuote sulla famiglia ove il personale dovrà organizzare un trasferimento della stessa, le nuove iscrizioni presso le scuole dell'obbligo (che hanno delle scadenze ben definite) e la ricerca di un alloggio idoneo, in un lasso di tempo estremamente ridotto. Emergono inoltre disparità di trattamento interne alla stessa categoria.

Per la problematica esposta si propone:

- che si possano anticipare i tempi di pianificazione e designazione in termini di “pubblicità” ai diretti interessati. Quanto detto mitigherebbe problematiche logistiche ed organizzative che andrebbero certamente a vantaggio della serenità familiare;
- estensione delle categorie abilitate;
- estendere la possibilità di partecipazione alla procedura anche a:
 - Ufficiali dei Corpi Logistici e dell'Arma TRAMAT;
 - Ufficiali già in possesso del titolo ISSMI;
 - personale che ha aderito a ricerche non ancora concluse o a percorsi formativi di particolare rilevanza,
- integrare i criteri previsti in caso di parità di punteggio considerando, oltre all'anzianità nel grado rivestito e alla permanenza nell'E/D/R/C, anche l'anzianità di servizio in SP, quella complessiva e l'età anagrafica;
- estendere agli Ufficiali la possibilità di presentare istanza di avvicendamento reciproco.
- attribuzione del punteggio per “anzianità di spallina” anche agli Ufficiali.

Per quanto concerne gli impieghi internazionali in ambasciate e strutture dell'alleanza, sono state segnalate casistiche ove marito e moglie, ambedue militari ma di categorie diverse, sono costrette a scindere il nucleo familiare (e relativa prole) quando il personale designato per gli organi internazionali debba recarsi all'estero per un periodo prolungato.

Inoltre, a differenza delle altre F.A non vengono rese note le posizioni internazionali NATO disponibili. Ciò rende ancora più problematico valutare l'opportunità di spostare la famiglia al seguito o optare per una sede a posto di un'altra ma vi è di più, al rientro del prefato impiego, il personale interessato può essere reimpiegato in tutto il territorio nazionale senza legge ex 100 e con i prevedibili disagi familiari che comporta una movimentazione d'ordine. Anche in questo caso, le tempistiche risultano inadeguate rispetto alle comunicazioni.

Ancora oggi si fa presente che alla Categoria Graduati **viene preclusa** la possibilità di impiego presso le prefate strutture a differenza degli omologhi colleghi dell'Arma dei Carabinieri. Per le problematiche esposte si chiede di:

- prevedere in caso di adeguate conoscenze linguistiche certificate, di impiegare il coniuge militare presso le medesime strutture (o limitrofe) di destinazione;
- al pari di Marina ed Aeronautica rendere edotto il potenziale personale interessato su quelle che sono le sedi disponibili;
- pianificare anticipatamente la sede di destinazione post impiego estero e rendere edotto il personale interessato almeno un anno prima della cessazione dell'incarico;
- prevedere che anche il personale della Categoria Graduati possa, avendone i titoli, partecipare alla selezione per gli organi internazionali quali ambasciate e strutture NATO internazionali, al pari del personale civile della difesa e del personale dell'Arma dei carabinieri.



SOTTUFFICIALI

Nello specifico, per quanto attiene la Categoria dei Sottufficiali si rappresenta che in alcuni dei corsi marescialli (come ad esempio dal 12° al 18°), al personale partecipante all'atto dell'espressione della preferenza per la destinazione gli veniva preclusa la possibilità di inserire la Regione di nascita. Considerando l'istanza di parte, che sottrae ad ogni trasferimento a domanda punteggio, viene avvantaggiato, al momento di espletare il corso di branca, il personale che non si è mai spostato dalla sede desiderata.

Per la problematica si chiede di mitigare la suddetta correlazione al fine di non penalizzare oltre modo il personale appartenente ai prefati corsi.

Una componente del Ruolo Marescialli ogni anno in base alla graduatoria viene attenzionato dal DIPE per intervista ed eventuale alimentazione dell'area addestrativa-formativa (ex osmosi).

In quell'anno, pur avendone titolo non possono presentare istanza di parte. Ciò si traduce nella conseguenza che il personale collocato in graduatoria su posizioni più basse, occupa le posizioni organiche ambite. Purtroppo, non tutti i Marescialli attenzionati vengono mandati poi negli istituti di formazione.

Per tale problematica si chiede di attuare un provvedimento sospensorio al posto di quello preclusivo o, in sub-ordine, prevedere un incremento di punteggio per il personale intervistato ma non selezionato per gli istituti in parola, al fine di utilizzare lo stesso alla successiva istanza di movimentazione.

In merito ai trasferimenti, ove l'ente cedente ha una forza organica di Sottufficiali (Marescialli e Sergenti) superiore all'85% possono essere movimentati solo 2 aspiranti, di converso se la predetta percentuale è minore, la possibilità di trasferimento viene concessa ad una sola unità.

Per la casistica sopra menzionata si propone di ampliare il bacino di utenza trasferibile dal reparto cedente ad almeno 4 unità (due in caso di percentuale sotto l'85%) senza che si prevedano eventuali casistiche che possano non consentire il trasferimento del personale. In tale caso sarebbe cura del DIPE individuare i relativi ripianamenti.

Consentire ai Sottufficiali di accedere all'istanza di parte anche qualora abbiano candidature in itinere per O.I. in Italia o all'estero, o abbiano manifestato disponibilità tramite questionari informativi.

Estendere a tutte le categorie e ruoli in servizio permanente, e non solo ai Graduati, la possibilità di presentare domanda per la sede di Roma.

Uniformare i requisiti richiesti al personale destinato al 78° Reparto con quelli previsti per gli altri RE.CO.SU.TAT., valutando l'eventuale semplificazione delle condizioni necessarie.



GRADUATI

Valutare l'ampliamento della differenza anagrafica massima tra personale interessato a reciproci avvicindamenti, portandola da 5 anni e 11 mesi a 10 anni.

Ridurre da 36 a 35 anni compiuti, l'età minima dei Graduati interessati a presentare istanza per gli Organi Centrali con sede in Roma.

Non revocare i provvedimenti eventualmente già emessi in caso di problematiche sanitarie, sorte successivamente alla presentazione dell'istanza, in particolare se esse sono direttamente collegate ad una dipendenza da causa di servizio già riconosciuta o per la quale è in itinere la richiesta.

Come noto, in presenza di punteggi "ex aequo", verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di grado. Purtroppo, attualmente non viene specificato a cosa verrà data precedenza in caso di candidati con stessa anzianità di grado. Anzianità di servizio in SP? Anzianità di servizio assoluta? Età anagrafica? Occorrerebbe specificarlo.

Oggi il personale appartenente alle categorie dei Sottufficiali e dei Graduati giudicato "inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite e infermità connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali", può presentare la propria istanza di trasferimento solo se la propria posizione d'impiego sia già stata valutata da apposita Commissione Consultiva Centrale da almeno due anni. Occorrerebbe eliminare tale lasso di tempo

Si auspica che si possa Consentire al personale (Graduati), che nell'anno in corso ha aderito sia alla ricerca per gli Organismi Internazionali in Italia o all'estero, sia all'istanza di parte con carattere ordinario, qualora vincitore nell'ambito di entrambe le procedure, di poter scegliere la futura sede di impiego, al di là della priorità in ambito di alimentazione degli O.I.

Appare incoerente con le direttive di FF.AA che un Graduato sottoposto a revoca del brevetto di "paracadutista militare", della qualifica anfibia o dell'abilitazione aeromobile avanzata per ragioni non dipendenti da causa di servizio negli ultimi 5 anni, non possa avanzare istanza di parte. Premesso che, revoche conseguenti ad eventuali motivi sanitari, non possono essere considerate una colpa del candidato, risulta per l'appunto incoerente mantenere nella forza effettiva di un Reparto di specialità un Militare non qualificato, in contrasto con i vincoli temporali previsti il personale inquadrato in p.o. "pregiate", in possesso di specifiche *expertise*, in servizio presso E/D/R/C c.d. "nicchie di eccellenza". Ove questo facesse istanza di trasferimento.

Occorrerebbe valutare la documentazione caratteristica di tutto il periodo in SPE all'atto dell'istanza e non solo degli ultimi 10 anni, al fine di dare il giusto valore incrementale all'anzianità di servizio nel grado rivestito, ovvero nella Categoria/Ruolo di appartenenza.

Attribuire il punteggio incrementale per incarichi peculiari a tutto il personale, non solamente alla categoria Graduati.

Per il personale in temporanea assegnazione ai sensi di normative speciali, il punteggio della distanza chilometrica deve essere calcolato fra le sedi tra le quali si chiede effettivamente l'avvicindamento e non tra la sede di servizio ove il militare è in temporanea assegnazione e la sede di servizio richiesta, poiché di fatto l'avvicindamento non è possibile richiederlo dalla sede di servizio temporanea ma da quella primaria

Calcolare gli organici "disponibili" nelle sedi desiderate facendo riferimento al solo personale in SPE



CONCLUSIONI

Col presente contributo, le APCSM firmatarie hanno voluto porre l'accento sulle criticità rappresentate dai propri iscritti e proporre eventuali soluzioni atte a valorizzare i concetti di meritocrazia, equità e trasparenza.

In estrema sintesi, l'amministrazione possiede lo strumento dei trasferimenti d'autorità per fare fronte a particolari esigenze di impiego e funzionali, ove queste APCSM non possono e non intendono trattare, di converso, la disciplina della disponibilità al movimento e delle istanze di parte per i trasferimenti, attengono alle esigenze personali ed alle aspettative del personale militare rappresentato e delle loro famiglie, e per queste motivazioni si è del parere che far conoscere l'indirizzo gradito al personale ed avvertito come "giusto", possa contribuire ad un'impennata motivazionale e ad una maggiore produttività.

I criteri soggettivi ed oggettivi che emergono alla disamina del presente documento si possono ben rappresentare con la sotto riportata scala di valori, delineata da migliaia di colleghi

SCALA DI VALORI

1. età e anzianità di servizio (da calcolare unitamente anche se si è transitati in altro ruolo o categoria) trascorsi fuori sede desiderata (attribuzione del 70% dei punteggi disponibili);
2. note caratteristiche (attribuzione del 15% dei punteggi disponibili);
3. nucleo e quoziente familiare (attribuzione del 5% dei punteggi disponibili);
4. punteggio incrementale a seconda degli anni e della distanza dalla sede d'origine/desiderata (attribuzione del 5% dei punteggi disponibili);
5. punteggi missioni, operazioni e brevetti da valutare uniformemente (attribuzione del 5% dei punteggi disponibili).

DA ELIMINARE

1. eliminazione di vincoli di età';
2. eliminazione vincolo incarico al raggiungimento dei 40 anni di età.

DA INSERIRE

1. partecipazione a più procedure, ovvero, consentire al personale di partecipare contemporaneamente a istanze ordinarie ed eventuali ricerche straordinarie non ancora concluse;



2. extra – organico per tutela famiglia – genitorialità legge 104 – 42 bis – 267 ovvero, costituzione di bacini extra organici in ogni E/D/R/C nella misura del 10% degli organici previsti per consentire le assegnazioni temporanee del personale;
3. inserimento di 3 sedi gradite;
4. elenco posizioni potenzialmente disponibili nei reparti;
5. trasparenza nei risultati definitivi;
6. trasferimento definitivo delle temporanee assegnazioni superato un tempo limite di anni 7

DA ARMONIZZARE

1. punteggi onorificenze, titoli malattie e provvedimenti disciplinari.

Si ringrazia per l'attenzione che si vorrà porre



IL SEGRETARIO
GENERALE

Marco Votano



IL SEGRETARIO
GENERALE

Girolamo Foti



IL SEGRETARIO
GENERALE

Mauro Palmas
